**ISTRUZIONI OPERATIVE**

La convenzione una volta compilata dovrà essere obbligatoriamente firmata con firma digitale e trasmessa al seguente indirizzo giovanni.larosa@uniroma2.it c.c. andreea.arnautu@uniroma2.it– Attenzione Direzione II, Divisione I, Ripartizione III “Scuola di Dottorato” – Dott. Giovanni La Rosa –

Una volta ricevuta si provvederà a farla firmare digitalmente dal Rettore e a farla trasmettere all’indirizzo da cui è pervenuta.

**Non saranno prese in considerazione convenzioni inoltrate o firmate in altra forma.**

La convenzione non potrà essere modificata autonomamente per nessun motivo. Qualsiasi proposta di modifica dovrà preventivamente pervenire all’ufficio che dovrà approvarla. **Le convenzioni pervenute con modifiche non certificate non saranno firmate e verranno rimandate indietro.**

Se la convenzione prevede un programma di ricerca specifico per la borsa o le borse finanziate dovrà essere dettagliato come allegato alla convenzione stessa e firmato oltre che dal rappresentante legale anche dal Coordinatore del Corso di dottorato che dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere il predetto programma di ricerca con il dottorando.

CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON IMPRESE/SOCIETA’/AZIENDE PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER IL 41° CICLO – ai sensi dell’art. 10 del D.M. n.226 /2021

**TRA**

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella persona del Prof. Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di seguito chiamata Università

# E

La Società/Impresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(inserire indirizzo, P.Iva/CF, PEC), nella persona del proprio rappresentante legale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito chiamata Società/Impresa

**PREMESSO**

- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in ………………………………………………………………….

- che la società/impresa è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra;

- che la società/impresa potrà sottoporre alcuni propri dipendenti alla valutazione dell’Università per essere ammessi al corso di dottorato;

- che la società/impresa è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1** - L'Università sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in ………………………………………………………………si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca ed ammettere al Dottorato previa valutazione i dipendenti che le proporrà la Società.

La Società/Impresa designerà uno o più rappresentanti a far parte del Collegio dei Docenti del citato dottorato con voto consultivo per i punti all’ordine del giorno che riguardano il presente accordo conventivo e metterà a disposizione della sede amministrativa le proprie strutture per l’attività di ricerca dei dottorandi interessati.

I dipendenti della Società/Impresa che conseguiranno il titolo di dottore di ricerca non potranno avere accesso al Fondo di Mobilità e Ricerca dei dottorandi finanziato dall’Ateneo. Nel caso si recano all’estero sarà carico dell’Ente/impresa finanziare la mobilità

**ART. 2 -** La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata tacitamente per altri tre anni.

**ART. 3** – L’ Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

**ART. 4** – L’Azienda provvederà a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

**ART. 5**.**1** Le Parti concordano nelle seguenti definizioni in merito alla proprietà intellettuale:

**Risultato**: risultato dell’attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e ss. mm. ii. (CPI) e della L. 633/1941 e ss. mm. ii. (Legge sul Diritto d’Autore).

**Particolari Opere dell’Ingegno**: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili**: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell’Ingegno.

**Background**: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

**Sideground**: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all’attività disciplinata nella presente convenzione, messi a diposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

**5.2** Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell’altra, compresi i segreti commerciali, con l’adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

**5.3** Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell’Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti all’Impresa nel caso in cui il dottorato sia finanziato al 100% dall’impresa, fatto sempre salvo il diritto morale dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale.

Viene fatta salva la possibilità di prevedere, con specifico accordo, una diversa titolarità dei risultati della ricerca eseguita esclusivamente dal dottorando.

**5.4** Qualora abbiano contribuito ai risultati inventivi del dottorato ricercatori dell’Università, dovrà essere riconosciuta all’Ateneo una percentuale di contitolarità corrispondente all’effettivo contributo alla realizzazione del risultato. All’impresa spetterà un’opzione per la licenza esclusiva della quota di contitolarità dell’Università da esercitarsi entro 6 mesi dal deposito della domanda di brevetto e/o altra privativa.

**ART. 6.1** Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

**6.2** Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell’Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

**6.3** Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell’Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di posta elettronica e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

**6.4** Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell’attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l’altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

**6.5** L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica e didattica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell’Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati.

**ART. 7-** Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro di Roma.

Roma li,

 **Università degli Studi di Roma Il Rappresentante Legale**

 **"TOR VERGATA"**

 **Il Rettore**

 **Prof. Nathan Levialdi Ghiron**